



# Comune di Maracalagonis Città Metropolitana di Cagliari

## *Il Revisore Unico*

### **Parere n°18 del 07 Settembre 2020**

L'anno 2020, il giorno sette del mese di settembre, il sottoscritto Aldo Cadau, Revisore dei Conti del Comune di Maracalagonis (CA), nominato per il triennio 2019/2021 con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 09 luglio 2019, si è riunito ai sensi dell'art. 234 e ss del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Il Revisore Unico procede all'esame della proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 01.09.2020 avente ad oggetto: **“Art 194, COMMA 1, Lett. E) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio Settore Lavori Pubblici- Associazione di volontari MA.SI.SE.”**.

In apertura di seduta, il Revisore Unico procede all'esame:

- della documentazione inerente la proposta di delibera del Consiglio Comunale di cui sopra ed i relativi allegati necessari alla predisposizione del presente parere.

Per detto debito è stata individuata adeguata copertura finanziaria con apposito capitolo del bilancio di previsione 2020/ 2022, n° 9627.10 - Servizio di Protezione Civile per un importo complessivo di euro 5.000,00, in favore della Associazione Volontari della Protezione Civile MA-SI-SE, con sede in Sinnai, Via Della Libertà 139, C.F: 92036100920.

Il Revisore, acquisita preliminarmente la documentazione dal Responsabile e richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio e transazioni.

#### **Premesso che**

- l'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio;
- l'art. 194 del Tuel disciplina l'ambito e le procedure di riconoscibilità dei debiti fuori bilancio, ossia delle obbligazioni formatesi secondo un iter non conforme ai principi giuscontabili;
- costante dottrina sostiene che, dal punto di vista procedurale, nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio si deve tenere presente che possono essere il frutto, oltre che di obbligazioni sorte nell'esercizio in corso, anche di rapporti giuridici risalenti ad anni precedenti, nel qual caso si suole parlare di passività pregresse o arretrate, cioè di maggiori spese che si verificano sulla competenza dell'ultimo esercizio chiuso o sui residui degli esercizi anteriori;
- il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n.F.L.21/1993 ha definito il debito fuori bilancio come “un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente (.....) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali”;
- con l'ultima formulazione della lettera e) del comma 1, dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 77 del 1995, confluita nell'articolo 194 del TUEL si è recepita quella che è stata l'elaborazione giurisprudenziale, in particolare della Corte dei conti, ma anche del giudice ordinario, stabilendo che sono permanentemente sanabili i debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi, relativi a spese assunte in violazione delle norme giuscontabili, per la parte di cui sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'Ente locale. I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'Ente, fatto che ne individua l'utilità, e deve esserne derivato all'Ente un arricchimento;
- l'ordinanza della Corte costituzionale 6 luglio 2000, n. 266, ha stabilito la piena legittimità dell'art. 37 del D.Lgs n. 77/1995 (ora art. 194 Tuel), resolvendo positivamente il problema transitorio circa l'applicabilità retroattiva delle modifiche apportate dall'art. 5 del D.Lgs n. 342/1997, in relazione al caso previsto dalla lett. e);
- l'ordinanza della Corte costituzionale n. 266/2000 chiarisce che la formulazione dell'art. 37 è da intendersi retroattiva: si evita così di penalizzare fornitori e prestatori d'opera in relazione a debiti formati prima del 1997, debiti che possono essere quindi riconosciuti dall'ente. Infatti, con l'attuale formulazione dell'art. 37, pienamente recepita nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, un'ampia gamma di spese assunte irrualmente diventa sanabile, il che rende di

fatto meno cogenti i principi contabili in materia di impegno di spesa e di funzione autorizzatoria delle previsioni di bilancio: lo stanziamento costituisce lo strumento primario della programmazione e non più il limite invalicabile degli impegni di spesa;

- il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che deve non solo e non tanto sanare una o più spese assunte senza impegno, quanto verificare che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti. L'organo di revisione deve verificare che i provvedimenti di riconoscimento di debiti gli siano trasmessi nonché inviati alla competente procura della Corte dei Conti;
- il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, modificando ed integrando il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha previsto al Titolo II il rafforzamento dei controlli per le Provincie ed i Comuni ed in particolare l'art. 239, lettera b), punto 6, stabilisce il parere obbligatorio dell'organo di revisione alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- ai sensi dell'articolo 227 del Decreto Legislativo 267/2000, si procederà ad inviare il rendiconto recante i debiti fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 comma 1 lett.b) del D.Lgs. verrà acquisito il parere del revisore dei conti sulla presente proposta, che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 1-bis del precitato articolo deve contenere “un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione”.

#### **Analizzato**

- che è stato segnalato, da parte del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile, attraverso apposita relazione redatta in conformità a quanto previsto nella circolare del Ministero dell'Interno F.L. n.28/97 del 14.11.1997, il debito rientrante nella fattispecie di cui alla lettera e) del 1 comma dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000, riguardante specificatamente il contributo per attività di servizio di Protezione Civile, svolta dalla

Associazione di Volontari della protezione Civile MA-SI-SE, nell'anno 2016, come dettagliata nella documentazione prodotta al Comune sulle attività svolte, assunta al protocollo dell'Ente al n. 12188 in data 01/09/2020, dalla quale si evince un debito maturato per le attività di volontariato svolte nell'anno 2016, per un importo complessivo di euro 5.000,00;

- che in considerazione della tassatività dell'elencazione disposta dall'articolo 194 del TUEL il debito proposto rientra tra le tipologie per le quali può essere proposto il riconoscimento;
- il citato articolo 194, la lettera e) del comma 1, che permette di riconoscere la legittimità dei debiti derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, se riferiti all'esercizio di una pubblica funzione e servizi di competenza, nei limiti della accertata utilità ed arricchimento dell'ente;
- che i debiti concretizzano i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità, in quanto ne viene determinato l'esatto ammontare;
- che esistono in bilancio gli stanziamenti che consentono l'imputazione e la copertura delle spese derivanti dai debiti in oggetto;
- la relazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, contraddistinta con la lettera A), allegata alla delibera oggetto di analisi, per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che detto debito è riconducibile all'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 194 del D. Lgs. N. 267/2000;
- che tra gli importi riconosciuti non sono previsti oneri per interessi, rivalutazione monetaria ed in genere maggiori esborsi conseguenti al ritardato pagamento, in quanto nessuna utilità ed arricchimento consegue, in quest'ultimo caso all'ente;
- che il debito complessivamente gravante in capo all'ente per effetto del riconoscimento ai sensi della lettera e) dell'art. 194 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato quantificato €. 5.000,00.

#### **Considerato che**

- l'art. 191 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 267/2000, prevede che l'acquisizione di beni e servizi da parte degli enti locali possa avvenire soltanto in presenza del relativo impegno contabile registrato sul programma del bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4;
- la violazione degli obblighi imposti dal suddetto articolo comporta la qualificazione del debito nascente dalla relativa obbligazione nei confronti del terzo fornitore, quale debito fuori bilancio e il rapporto obbligatorio, in questo caso, intercorre fra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura;

- l'art. 194 sopra citato, stabilisce peraltro che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio appartenenti alla fattispecie in esame, possa avvenire soltanto nei limiti degli "...accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

#### **Verificato**

- la legittimità del debito riportato nel prospetto indicato a seguire, derivante da prestazioni richieste dagli uffici comunali, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 191 commi 1, 2, e 3 disciplinanti la procedura di spesa e rientrante, pertanto, nella fattispecie di cui alla lett. e) del comma 1 dell'articolo 194 del D.Lgs 267/2000, meglio descritto nella relazione allegata alla delibera oggetto di analisi sotto la lettera A):

AREA	CREDITORE	IMPORTO	TITOLO DI LEGITTIMITA'
Settore Lavori Pubblici	Associazione Volontari della Protezione Civile MA-SI-SE, con sede in Sinnai, Via Della Libertà 139, C.F: 92036100920.	Euro 5.000,00	Lettera E) art.194 del D.Lgs 267/00
	TOTALE	Euro 5.000,00	

- che le somme di cui sopra verranno impegnate in favore del predetto creditore, imputandole sui capitoli del bilancio di previsione 2020/2022, con successiva Determinazione del Servizio competente, per un importo complessivo di Euro 5.000,00 in favore della Associazione Volontari della Protezione Civile MA-SI-SE, con sede in Sinnai, Via Della Libertà 139, C.F: 92036100920;
- che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge;
- che saranno rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché il rispetto del patto di stabilità interno.

#### **Visto**

che tale fattispecie rientra nella previsione di cui all'art. 194, comma 1, lett. E) del D.Lgs. n.267/2000, come sopra indicato.

#### **Ritenuto**

opportuno procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. E), per le motivazioni espresse in premessa, conseguenti

all'acquisizione di beni e servizi essenziali avvenuta in violazione dell'art. 191, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

### **Visto**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 72 del 27/12/2019, con la quale è stato approvato il DUP, Documento Unico di Programmazione, periodo 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 27/12/2019, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017 di approvazione definitiva della riorganizzazione dell'Ente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/07/2019 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2019/2021 e il Piano della Performance;
- i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa della presente deliberazione;
- il Decreto del Sindaco n. 8 del 15/07/2020 di attribuzione della responsabilità del Settore Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ambiente e Protezione Civile al P. Ed. Mauro Etzi.
- l'art. 194, comma 1 lett. e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante “riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

### **Ritenuto**

che le “origini” del debito siano state abbondantemente sviscerate nei documenti di cui in antefatto rilasciati dal Responsabile di Settore.

Per quanto sopra esposto, il Revisore Unico,

### **Attesta**

l'ammissibilità del riconoscimento del debito fuori bilancio secondo le tipologie di cui all'art. 194, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per le motivazioni espresse in premessa, conseguenti all'acquisizione di beni e servizi essenziali avvenute in violazione dell'art. 191, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Esaurita la verifica, il Revisore formalizza il presente Parere che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Del presente atto per opportuna conoscenza viene rilasciata copia all'Ente

**Il Revisore Unico**

f.to dott. Aldo Cadau

A circular official stamp with a handwritten signature in black ink over it. The stamp contains the text "COMUNE DI ESPERTE" and "ALDO CADAU" around the perimeter. The signature is written in a cursive style across the center of the stamp.